

12/01/2015

Rumore, dai tribunali tutela rafforzata

di Ezio Rendina

Hanno diritto a far interrompere le immissioni di rumore e a ottenere il risarcimento del danno (sia patrimoniale che non patrimoniale) i condomini nei cui appartamenti si propagano rumori provenienti dall'impianto di riscaldamento condominiale che superano la «normale tollerabilità». Pertanto non è necessario verificare il rispetto o meno dei limiti riportati nel [Dpcm del 5 dicembre 1997](#) dedicato alle immissioni sonore provenienti da impianti interni all'edificio. Lo ha chiarito la Cassazione con la [sentenza 23283 del 31 ottobre 2014](#).

La Cassazione ricorda che «l'articolo 844 del Codice civile è uno strumento di tutela che consente di ottenere la cessazione del comportamento lesivo», oltre al risarcimento del danno conseguente alla lesione del diritto di proprietà nonché «al risarcimento del danno non patrimoniale ove siano stati lesi i valori della persona, in particolare, della salute di chi ha il diritto di godere il bene compromesso dall'emissione». Per la Cassazione non conta la circostanza che l'impianto di riscaldamento fosse a norma e mantenuto a regola d'arte «da personale tecnico qualificato».

Quindi, il Dpcm del 5 dicembre 1997 è irrilevante nei rapporti tra privati. Se la Corte accerta che le immissioni sono intollerabili in base all'articolo 844 del Codice civile scatta in automatico la responsabilità prevista dall'articolo 2043 del Codice civile e il connesso risarcimento del danno e non serve, pertanto, la prova di un comportamento doloso o colposo del condominio. Di conseguenza, per la Cassazione, la normativa di diritto pubblico (cioè il Dpcm) fissa solo le linee guida generali per la tutela dell'interesse collettivo.

La situazione, in ogni caso, è più complessa di come appare. Infatti, l'[articolo 6-ter del decreto legge 208/2008](#) stabilisce che «nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo 844 del Codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e i regolamenti che disciplinano sorgenti e la priorità di un determinato uso». La formulazione può apparire oscura, ma il suo obiettivo è chiaro: privilegiare la normativa in materia acustica, che nel caso in esame sarebbe il Dpcm del 1997, rispetto ai criteri abitualmente impiegati in sede civilistica.

La sentenza 23283 segue altre due pronunce della Cassazione del medesimo tenore, vale a dire la [2319/2011](#) e la [939/2011](#), confermando un orientamento che elimina le certezze create dal Dl 208/2008. Le due sentenze del 2011, in realtà, fanno riferimento a cause iniziate prima dell'entrata in vigore del Dl 208/2008; nelle loro motivazioni non citano il Dl e quindi non affrontano l'apparente incongruenza tra le decisioni e la nuova legge. La conseguenza di questo «garbuglio» normativo è stata l'incremento della litigiosità sul tema delle immissioni sonore, poiché il criterio della «tollerabilità» rende nella pratica intollerabile qualunque rumore appena avvertibile.

Sul tema si attendono ora le nuove disposizioni del Governo, che con la Legge europea 2013-bis (legge 161/2014) ha ricevuto la delega per adeguarsi alle regole europee sull'inquinamento acustico, inclusa la semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All Rights Reserved